CAMERA DEI DEPUTATI N. 3164

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato VIDO

—

Statuto speciale della regione Veneto

Presentata il 26 settembre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge costituzionale è meritevole di attenzione e di approvazione pur potendo apparire in un primo momento come una richiesta suggerita da puri interessi localistici.

Infatti a tutti è chiara la necessità di riordinare lo Stato accentuando l'autonomia politica e amministrativa delle regioni onde superare l'attuale grave crisi istituzionale dovuta ad un sistema centralizzato di stampo ottocentesco inadeguato alle esigenze di sviluppo dell'intera nazione.

Anche gli orientamenti che nutrono pregiudizi, per timore che sia intaccata l'unità nazionale, concordano nel dare credito alle richieste di autonomia che sempre più pressanti giungono soprattutto dalle regioni industrializzate del Nord, pur contrapponendovi un rafforzamento del Governo centrale quanto ai poteri più idonei a coordinare gli interessi nazionali.

Si è peraltro assistito ad un susseguirsi di proposte e tesi dottrinali in merito a soluzioni federaliste che si sono rivelate impraticabili per la mancanza di una chiara visione politica della gravità dei problemi.

Il maggior difetto che si può rilevare in tutte queste presunte soluzioni di federalismo è dato dal fatto che si propongono modelli « calati dall'alto », quasi che il federalismo o qualsiasi forma di autonomia possa derivare da uno spontaneo decentramento dei poteri da parte dello Stato centrale e non debba invece essere il frutto che corona lo sforzo e le richieste delle singole realtà locali, quali le regioni, che intendono ottenere maggior autonomia.

Nella grande confusione delle soluzioni sin qui prospettate, quasi tutte, lo si riba-

disce, non evidenziano alcuna praticabilità concreta, visto che le modifiche della Costituzione sono rigorosamente prestabilite e richiedono forme tipiche codificate.

La richiesta, quindi, da parte di una regione a statuto ordinario di ottenere il riconoscimento di uno statuto speciale, si prospetta come il modo più corretto e democratico di procedere, nel rispetto delle regole costituzionali e dei diritti primari di tutti i cittadini italiani, ad una graduale e ponderata trasmissione del potere dello Stato alle regioni.

È evidente infatti che non ha senso, ed è anzi poco democratico, studiare e poi imporre una soluzione federalista che non sia condivisa da tutti i cittadini interessati ed è altrettanto palese che molti cittadini italiani e numerose regioni a statuto ordinario non hanno sino ad ora manifestato alcuna esigenza in tal senso.

È giusto che ciascuna regione, su iniziativa propria, dei propri rappresentanti regionali o parlamentari o magari anche di un gran numero di cittadini avanzi le richieste che più ritiene confacenti alle proprie esigenze, evitando di interferire sugli interessi e sulle esigenze altrui o impostando ed imponendo soluzioni globali, per tutto il territorio nazionale.

Su questa linea, dunque, si muove la presente proposta di legge costituzionale che mira a risolvere i problemi regionali del Veneto, attraverso il riconoscimento di una autonomia che, peraltro, è già propria di altre regioni, il che conferisce all'iniziativa carattere di normalità ed anzi di tendenza all'uguaglianza.

Non è difficile comprendere come l'equilibrata soluzione che qui si propone sia degna di apprezzamento anche per la funzione socio-politica che presenta, tenuto conto delle minoritarie, ma pur sempre forti, spinte ad un federalismo eccessivo se non all'indipendentismo, spinte queste che trarrebbero forte attenuazione dall'approvazione della legge.

Nello stesso tempo nulla rimarrebbe di compromesso in ordine ad una riforma dei poteri dello Stato, posto che dalla concessione al Veneto di ciò che altre regioni già hanno, non scaturirebbe alcuna conseguenza sui poteri centrali, lasciando libera la soluzione del dibattito sul presidenzialismo, sull'elezione diretta del capo del Governo, e così via.

L'autonomia regionale del Veneto deve essere promossa anche perché è richiesta con sempre maggiore insistenza ed impazienza dalle genti venete che, memori delle proprie tradizioni, mostrano una crescente sfiducia nelle istituzioni dello, Stato centrale: la storia della Repubblica Veneta è una realta culturale presente, e persino visibile, nelle piazze e nei campanili dei paesi e delle città.

I cambiamenti verso l'autonomia devono essere ponderati da una parte e dall'altra; devono avere una certa spregiudicatezza coraggiosa e lungimirante, proprio per poter essere inseriti nella realtà politica nel modo meno traumatico possibile.

Del resto, ormai si parla sempre più apertamente di federalismo, senza poi capire in modo chiaro come venga inteso e cosa si intenda proporre, poiché è un'inflazione di proposte spesso contraddittorie.

In una situazione di appiattimento verso uno Stato che decide tutto, le regioni del Nord-Est, se ignorate nelle loro differenze, tenderebbero ad allontanarsi, mentre tali differenze, se conosciute e sfruttate dallo Stato in modo intelligente, indurrebbero i mercati esteri, soprattutto il mercato dell'area del marco tedesco e – non ultime – le regioni dell'Est europeo, a cercare contatti sempre più estesi ed intensi con una realtà dinamica come il Veneto.

L'autonomia in queste zone, se opportunamente introdotta, può servire a lasciare libere da lacci burocratici tutte quelle piccole e medie aziende venete che attraverso la richiesta di forza lavoro prima e di indotto poi, possono benissimo diventare un traino per altre regioni del Sud meno forti economicamente.

Secondo il principio di sussidiarietà, infatti, il potere e la responsabilità devono essere delegati al livello decisionale più vicino a dove risiedono i problemi da affrontare, da gestire e da risolvere; principio questo che non deve essere un atto di fede manichea, ma che deve essere visto e

vissuto in modo razionale, delegando verso il basso ove si ottiene una maggiore efficienza, mantenendo i centri decisionali al centro ove invece necessita una visione di una prospettiva ampia (si pensi alle competenze in materia di moneta, di difesa, eccetera).

Avvicinare la sede delle decisioni alla sede dove esistono i problemi, vuole dire dare al cittadino la possibilità di conoscere e seguire le problematiche decisionali per cui il controllo che essi dovrebbero essere in grado di esercitare pone i presupposti per una gestione trasparente della cosa pubblica.

Diventa quindi imperativo il principio che tutta la gestione del potere diventi responsabile davanti agli elettori, principio che può concretizzarsi nell'autonomia del governo locale che comporta l'apertura di una responsabilità individuale più facilmente documentabile sia nel singolo politico che nel gruppo al potere.

Infatti una gestione del potere impropria da parte di governanti locali, in assenza di un ripiano automatico delle spese immotivate da parte dello Stato centrale, comporta una necessaria maggiore responsabilità morale e politica del gruppo al governo nei rigauardi di ogni singolo cittadino che così verrà messo nelle condizioni di esercitare il proprio diritto-dovere di controllo sulla destinazione delle risorse.

Infatti, alla responsabilità deve essere necessariamente affiancata l'autosufficienza finanziaria.

Parlare di autogoverno, ove non vi fosse una indispensabile capacità di autonomia di spesa sarebbe infatti, a nostro avviso, un precorrere i tempi che nel caso del Veneto sono maturi già da tempo.

L'urgenza e la necessità di un'autogoverno della regione Veneto, da realizzarsi mediante l'adozione di uno statuto speciale, impone una modifica dell'articolo 116 della Costituzione che attualmente attribuisce solo ad alcune regioni « forme e condizioni particolari di autonomia ».

Essendo venute meno le ragioni storiche che all'epoca della Costituente determinarono la scelta operata, appare del tutto anacronistico che sia negata alle regioni che lo richiedono quella autonomia che fu concessa ad altre.

Negli ultimi decenni, le spinte verso di essa sono state determinate da motivazioni economico-sociali ben differenti da quelle del 1948; attualmente, il Veneto ha maggiore necessità rispetto a talune regioni a statuto speciale di godere di una propria autonomia, soprattutto per quanto riguarda la legislazione e l'amministrazione inerenti le iniziative imprenditoriali dei cittadini.

È necessario inoltre combattere la tesi per cui una autonomia regionale troppo spinta assumerebbe un aspetto anacronistico in relazione alla costituenda Unità europea in quanto è vero l'esatto contrario: la creazione di una Europa unita comporta già di per se stessa un sostanziale ridimensionamento dei poteri attuali degli ormai vecchi Stati nazionali.

Infatti, non essendo ipotizzabile il trasferimento dei poteri attuali dei singoli Stati ad un'unica entità statale a livello sopranazionale, è inevitabile che i singoli popoli dell'Europa, che non necessariamente s'identificano nelle attuali nazioni, debbano cercare di armonizzare le loro diverse esigenze e culture in un contesto unitario, adottando delle forme istituzionali che prevedano le più efficienti forme di decentramento politico-amministrativo e lasciando nel contempo agli Stati nazionali una funzione di gestione limitata agli interessi fondamentali delle varie nazioni.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

TITOLO I

STATUTO SPECIALE DELLA REGIONE VENETO

CAPO I

ISTITUZIONE DELLA REGIONE.

ART. 1.

1. Il Veneto è costituito in regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l'unità politica dello Stato italiano, sulla base dei princìpi democratici che ispirano la vita della Nazione.

2. La città di Venezia è il capoluogo della regione.

CAPO II

ORGANI DELLA REGIONE.

ART. 2.

1. Organi della regione sono: l'Assemblea regionale, la Giunta regionale e il Presidente regionale.

2. Il Presidente regionale e la Giunta regionale costituiscono il Governo della regione.

Sezione I

Assemblea regionale.

ART. 3.

1. L'Assemblea regionale è costituita dai deputati eletti nella regione a suffragio universale diretto e segreto, secondo la legge approvata dall'Assemblea regionale

in base ai princìpi fissati dalla Costituzione in materia di elezioni politiche.

2. L'Assemblea regionale è eletta per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.

3. Le elezioni della nuova Assemblea regionale sono indette dal Presidente regionale e possono aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al comma 2.

4. Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

5. La nuova Assemblea si riunisce entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente regionale in carica.

6. I deputati regionali rappresentano l'intera regione.

ART. 4.

1. L'Assemblea regionale elegge nel suo seno il Presidente, due Vice Presidenti, i Segretari dell'Assemblea e le Commissioni permanenti, secondo le norme del suo regolamento interno, che contiene altresì le disposizioni circa l'esercizio delle funzioni spettanti all'Assemblea regionale.

ART. 5.

1. I deputati regionali, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano nell'Assemblea il giuramento di esercitarle con il solo scopo del bene inseparabile dell'Italia e della regione.

ART. 6.

1. I deputati regionali non sono perseguibili per i voti dati nell'Assemblea regionale e per le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni.

ART. 7.

1. I dputati regionali hanno il diritto di interpellanza, di interrogazione e di mozione in seno all'Assemblea.

ART. 8.

1. Il Commissario dello Stato può proporre al Governo dello Stato lo scioglimento della Assemblea regionale, per persistente violazione del presente Statuto.

2. Lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, previa *deliberazione del Consiglio dei ministri*. Il decreto di scioglimento deve essere preceduto dalla deliberazione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

3. L'ordinaria amministrazione della regione è affidata, in caso di scioglimento dell'Assemblea regionale, ad una Commissione straordinaria di tre membri, nominata con il decreto di scioglimento su designazione delle due Camere.

4. La Commissione straordinaria di cui al comma 3 indìce le nuove elezioni per l'Assemblea regionale nel termine di tre mesi dallo scioglimento.

Sezione II

Presidente regionale e giunta regionale.

ART. 9.

1. Il Presidente regionale e gli Assessori sono eletti, a scrutinio segreto, dall'Assemblea regionale nella sua prima seduta e nel suo seno, a maggioranza assoluta dei voti dei deputati regionali.

2. La Giunta regionale è composta dal Presidente regionale e dagli Assessori.

3. Gli Assessori sono preposti dal Presidente regionale a singoli rami dell'Amministrazione.

ART. 10.

1. Il Presidente regionale, in caso di assenza od impedimento, è sostituito dall'Assessore da lui designato.

2. Nel caso di dimissioni, incapacità o morte del Presidente regionale, il Presidente dell'Assemblea regionale convoca entro quindici giorni l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente regionale.

CAPO III

FUNZIONI DEGLI ORGANI REGIONALI.

Sezione I

Funzioni dell'assemblea regionale.

ART. 11.

1. L'Assemblea regionale è convocata dal suo Presidente in sessione ordinaria nella prima settimana di ogni bimestre e, in via straordinaria, su richiesta del Governo della regione o di almeno venti deputati regionali.

ART. 12.

1. L'iniziativa delle leggi regionali spetta al Governo ed ai deputati regionali.

2. I progetti di legge sono elaborati dalle Commissioni dell'Assemblea regionale con la partecipazione della rappresentanza degli interessi professionali e degli organi tecnici regionali. I regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dall'Assemblea regionale sono emanati dal Governo della regione.

ART. 13.

1. Le leggi approvate dall'Assemblea regionale ed i regolamenti emanati dal Governo della regione non sono perfetti se mancanti della firma del Presidente regionale e degli Assessori competenti per mate-

ria; sono promulgati dal Presidente regionale decorsi i termini di cui all'articolo 26, comma 2, e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della regione.

2. Le leggi e i regolamenti regionali entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione, salvo diversa disposizione, recata dalla singola legge o dal singolo regolamento.

ART. 14.

1. L'Assemblea, nell'ambito della regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, ha podestà legislativa esclusiva nelle seguenti materie:

a) comunicazioni e trasporti regionali di qualsiasi genere;

b) igiene e sanità pubblica;

c) assistenza sanitaria;

d) istruzione media e universitaria;

e) agricoltura e foreste;

f) bonifica;

g) usi civici;

h) industria e commercio, salva la disciplina dei rapporti privati;

i) incremento della produzione agricola ed industriale: valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali;

l) urbanistica;

m) lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale;

n) miniere, cave, torbiere e saline;

o) acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbliche di interesse nazionale;

p) pesca e caccia;

q) pubblica beneficenza ed opere pie;

r) turismo, vigilanza alberghiera e tutela del paesaggio; conservazione delle antichità e delle opere artistiche;

s) regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative;

t) ordinamento degli uffici e degli enti regionali;

u) stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della regione;

v) istruzione elementare, musei, biblioteche, accademie;

z) espropriazione per pubblica utilità.

ART. 15.

1. Le province e gli organi ed enti pubblici che ne derivano sono soppressi nell'ambito della regione.

2. L'ordinamento degli enti locali si basa nella regione sui comuni e sui liberi consorzi comunali, dotati della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria.

3. Nel quadro dei princìpi generali di cui al presente articolo, spetta alla regione la legislazione esclusiva e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di circoscrizioni, ordinamento e controllo degli enti locali.

ART. 16.

1. Entro i limiti dei princìpi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, l'Assemblea regionale può, al fine di soddisfare le condizioni particolari e gli interessi propri della regione, emanare leggi, anche relative all'organizzazione dei servizi, sulle seguenti materie concernenti la regione:

a) disciplina del credito, delle assicurazioni e del risparmio;

b) legislazione sociale: rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, nell'osservanza dei minimi stabiliti dalle leggi dello Stato;

c) annona;

d) assunzione di pubblici servizi;

e) tutte le altre materie che implicano servizi di prevalente interesse regionale.

ART. 17.

1. L'Assemblea regionale può emettere voti, formulare progetti sulle materie di competenza degli organi dello Stato che possano interessare la regione, e presentarli al Parlamento.

ART. 18.

1. L'Assemblea regionale, non più tardi del mese di gennaio, approva il bilancio della regione per il nuovo esercizio finanziario, predisposto dalla Giunta regionale.

2. L'esercizio finanziario ha la stessa decorrenza di quello dello Stato.

3. All'approvazione dell'Assemblea è sottoposto il rendiconto generale della regione.

Sezione II

Funzioni del presidente e della giunta regionale.

ART. 19.

1. Il Presidente e gli Assessori regionali, oltre alle funzioni esercitate in base agli articoli 12, 13, comma 1, e 18, comma 1, svolgono nella regione le funzioni esecutive ed amministrative concernenti le materie di cui agli articoli 14, 15 e 16.

2. Per le altre funzioni non comprese negli articoli 14, 15 e 16, il Presidente e gli Assessori regionali svolgono attività amministrativa secondo le direttive del Governo dello Stato.

3. Il Presidente e gli Assessori regionali sono responsabili di tutte le loro funzioni, rispettivamente, di fronte all'Assemblea regionale ed al Governo dello Stato.

ART. 20.

1. Il Presidente regionale:

a) è capo del Governo regionale e rappresenta la regione;

b) rappresenta nella regione il Governo dello Stato, che può tuttavia inviare

temporaneamente propri Commissari per l'esercizio di singole funzioni statali;

c) con il rango di Ministro partecipa al Consiglio dei ministri con voto deliberativo nelle materie che interessano la regione.

ART. 21.

1. La regione ha diritto di partecipare con un suo rappresentante, nominato dal Governo della regione, alla formazione delle tariffe ferroviarie dello Stato ed alla istituzione e regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporto terrestre, marittimo ed aereo, che possano comunque interessare la regione.

CAPO IV

ORGANI GIURISDIZIONALI.

ART. 22.

1. Gli organi giurisdizionali centrali hanno in Veneto le rispettive sezioni per gli affari concernenti la regione.

2. Le sezioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti svolgono altresì funzioni, rispettivamente, consultive e di controllo amministrativo-contabile.

3. I magistrati della Corte dei conti sono nominati, di comune accordo, dai Governi dello Stato e della regione.

4. I ricorsi amministrativi, avanzati in via straordinaria contro atti amministrativi regionali, sono decisi dal Presidente regionale sentite le sezioni regionali del Consiglio di Stato.

ART. 23.

1. È istituita in Roma un'Alta Corte, composta da sei membri e due supplenti, oltre il Presidente ed il Procuratore generale, nominati in pari numero dal Parlamento e dall'Assemblea regionale e scelti

fra persone con specifica competenza in materia giuridica.

2. Il Presidente ed il Procuratore generale sono nominati dalla stessa Alta Corte.

3. L'onere finanziario riguardante l'Alta Corte è ripartito egualmente fra lo Stato e la regione.

ART. 24.

1. L'Alta Corte giudica sulla costituzionalità:

a) delle leggi emanate dall'Assemblea regionale;

b) delle leggi e dei regolamenti emanati dallo Stato, rispetto al presente statuto ed ai fini della efficacia dei medesimi entro la regione.

ART. 25.

1. Le leggi dell'Assemblea regionale sono inviate entro tre giorni dall'approvazione al Commissario dello Stato, che entro i successivi cinque giorni può impugnarle davanti all'Alta Corte.

ART. 26.

1. L'Alta Corte decide sulle impugnazioni entro venti giorni dalla ricezione delle medesime.

2. Decorsi otto giorni, senza che al Presidente regionale sia pervenuta copia dell'impugnazione, ovvero decorsi trenta giorni dalla impugnazione, senza che al Presidente regionale sia pervenuta da parte dell'Alta Corte sentenza di annullamento, le leggi sono promulgate ed immediatamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della regione.

ART. 27.

1. Il Presidente regionale, anche su voto dell'Assemblea regionale, ed il Commissario dello Stato possono impugnare per incostituzionalità davanti all'Alta Corte le leggi ed i regolamenti dello Stato, entro trenta giorni dalla pubblicazione.

CAPO V

POLIZIA.

ART. 28.

1. Al mantenimento dell'ordine pubblico provvede il Presidente regionale a mezzo della polizia dello Stato, la quale nella regione dipende disciplinarmente, per l'impiego e l'utilizzazione, dal Governo della regione.

2. Il Presidente regionale può chiedere l'impiego delle Forze armate dello Stato.

3. Il Governo dello Stato può assumere la direzione dei servizi di pubblica sicurezza, su richiesta del Governo della regione, congiuntamente al Presidente dell'Assemblea e, in casi eccezionali, di propria iniziativa, quando siano compromessi l'interesse generale dello Stato e la sua sicurezza.

4. Il Presidente regionale ha facoltà di proporre, con richiesta motivata al Governo dello Stato, la rimozione o il trasferimento fuori dalla regione dei funzionari di polizia.

5. Il Governo regionale può organizzare corpi speciali di polizia amministrativa per la tutela di particolari servizi ed interessi.

CAPO VI

PATRIMONIO E FINANZE.

ART. 29.

1. I beni del demanio dello Stato, comprese le acque pubbliche esistenti nella regione, sono assegnati alla regione, eccetto quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale.

ART. 30.

1. Sono assegnati alla regione e costituiscono il suo patrimonio, i beni dello Stato esistenti nel territorio della regione alla data di entrata in vigore del presente statuto e che non rientrano tra quelli indicati nell'articolo 29.

2. Fanno parte del patrimonio indisponibile della regione: le foreste, che a norma delle leggi vigenti in materia costituiscono il demanio forestale dello Stato nella regione; le miniere, le cave e le torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo; le cose d'interesse storico, archeologico, paletnologico, palontologico ed artistico, da chiunque ed in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo regionale; gli edifici destinati a sede di uffici pubblici della regione con i loro arredi e gli altri beni destinati a un pubblico servizio della regione.

ART. 31.

1. I beni immobili che si trovano nella regione e che non sono in proprietà di alcuno, spettano al patrimonio della regione.

ART. 32.

1. Gli impegni già assunti dallo Stato verso gli enti regionali sono mantenuti con adeguamento al valore della moneta all'epoca del pagamento.

ART. 33.

1. Al fabbisogno finanziario della regione si provvede con redditi patrimoniali della regione a mezzo di tributi, deliberati dalla medesima.

2. Sono riservate allo Stato le imposte di produzione e le entrate dei monopoli dei tabacchi e del lotto.

ART. 34.

1. Per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori del territorio della regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell'accertamento dei redditi viene determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi.

2. L'imposta relativa alla quota di cui al comma 1 compete alla regione ed è riscossa dagli organi di riscossione della medesima.

ART. 35.

1. Lo Stato versa annualmente alla regione una somma da impiegare, in base ad un piano economico, nell'esecuzione di lavori pubblici.

2. L'entità della somma di cui al comma 1 è soggetta a revisione quinquennale con riferimento alle variazioni dei dati assunti per il computo precedente.

ART. 36.

1. Il regime doganale della regione è di esclusiva competenza dello Stato.

ART. 37.

1. Le disposizioni generali sul controllo valutario emanate dallo Stato hanno vigore anche nella regione.

2. È istituita presso uno o più istituti di credito, designati dall'Assemblea regionale, finché permane il regime vincolistico sulle valute, una camera di compensazione allo scopo di destinare ai bisogni della regione le valute estere provenienti dalle esportazioni venete, dal turismo e dal ricavo dei noli di navi iscritte nei compartimenti veneti.

ART. 38.

1. Il Governo della regione ha facoltà di emettere prestiti interni.

CAPO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

ART. 39.

1. L'ordinamento amministrativo di cui all'articolo 15 è regolato, sulla base dei princìpi stabiliti dal presente statuto, dalla prima Assemblea regionale.

ART. 40.

1. Con decreti legislativi, sentita una Commissione paritetica di sei membri, tre nominati dal Governo dello Stato e tre dal Governo della regione, saranno stabilite le norme di attuazione del presente statuto e quelle relative al trasferimento all'amministrazione regionale degli uffici statali che nel Veneto adempiono a funzioni attribuite alla regione.

ART. 41.

1. Nelle materie attribuite alla competenza della regione, fino a quando non sia diversamente disposto con legge regionale, si applicano le leggi dello Stato.

ART. 42.

1. Per quanto non disciplinato dal presente statuto continuano ad applicarsi le norme che regolano la regione a statuto ordinario.

TITOLO II

MODIFICA DELL'ARTICOLO 116 DELLA COSTITUZIONE

ART. 43.

1. L'articolo 116 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 116. — Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia, alla Valle d'Aosta e al Veneto sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali ».

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-3164
Lire 500